

Pubblicato il 13/09/2021

N. 09781/2021 REG.PROV.COLL.
N. 04327/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4327 del 2021, proposto da Enpav - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Celotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilio de' Cavalieri n. 11;

contro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensiva

- dell'atto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al prot. n. 1789 del 17.02.2021, avente ad oggetto la delibera n. 6 dell'Assemblea Nazionale dei Delegati dell'ENPAV datata 25 luglio 2020 e relativa alle modifiche allo Statuto e al Regolamento per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci dell'Ente;
- di ogni altro atto presupposto, ancorché non conosciuto, comunque connesso e collegato agli atti menzionati e all'iter procedimentale conclusosi con l'adozione dell'atto impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2021 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Nel corso dell'Assemblea Nazionale dei delegati ENPAV, svoltasi in data 25 luglio 2020, la ricorrente ha adottato alcune modifiche dello Statuto dell'Ente e al Regolamento per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci elettivi dell'Ente medesimo.

In particolare la parte ricorrente ha modificato gli indicati atti prevedendo il superamento del meccanismo delle liste contrapposte e la possibilità di presentare più liste concorrenti tra loro. All'interno di ciascuna lista, inoltre, sono previste quote

proporzionali rappresentative della componente della libera professione e di quella della sanità pubblica.

È previsto anche un sistema di presentazione integrale dei candidati, in quanto ogni lista deve indicare al suo interno i candidati a tutte le cariche, inclusa quella di Presidente, mentre alla base di ciascuna lista è prevista la condivisione di un unico programma di lavoro da realizzare durante il mandato.

Inoltre, è stato previsto che il quorum da raggiungere, nel caso in cui venga presentata una sola lista, è del 50% + 1 dei votanti, secondo il principio della maggioranza semplice.

Viene, poi, modificato il limite massimo di mandati dei Consiglieri del CdA, del Presidente e dei componenti del Collegio Sindacale previsto dallo Statuto vigente, che viene aumentato da due a tre; mentre per i delegati viene aumentato da tre a quattro il numero massimo dei mandati elettivi, anche se non consecutivi.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha adottato il provvedimento in questa sede contestato, con il quale non ha assentito la modifica adottata al Regolamento ed allo Statuto dell'Ente.

Avverso tale negativa determinazione è insorto il ricorrente, anche con istanza cautelare.

Alla camera di Consiglio del giorno 4 maggio 2021 il ricorso è stato rinviato per la trattazione al merito, fissato per il giorno 20 luglio 2021.

Alla indicata udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Con il primo motivo, in buona sostanza, la parte ricorrente ha rilevato che l'organo di vigilanza, invece di limitarsi ad un mero controllo di legittimità del provvedimento adottato, ha scrutinato l'atto sotto i profili di convenienza ed opportunità.

La funzione di vigilanza statale affidata agli organi centrali dell'amministrazione Statale riguarda ed afferisce, non solo alla formulazione di rilievi e di osservazioni ritenute ostative all'approvazione delle modifiche proposte dall'ente vigilato sotto il mero profilo formale, ma assegna, all'indicato organo vigilante, anche la possibilità di interlocuzione dialettica.

Sicchè l'attività affidata al Ministero assume una valenza che supera il mero dato formalistico del controllo.

Con il secondo motivo il ricorrente ha contestato che "l'atto impugnato viola il contenuto dell'art. 3, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 509/94, ponendosi in contrasto con il principio dell'autonomia statutaria e della libertà di autodeterminazione che caratterizza gli Enti come l'odierno ricorrente".

In buona sostanza, anche secondo tale aspetto motivazionale la resistente ha svolto un controllo afferente esclusivamente alla convenienza ed alla opportunità della decisione non asseverata.

In realtà, emerge dagli atti, che l'organo di vigilanza, proprio in relazione alla funzione pubblicistica dell'Ente, deve necessariamente accertare che la normativa di settore sia in linea con i principi generali dell'ordinamento e con la specifica normativa di riferimento, la quale deve garantire, in primo luogo, la democraticità dell'Ente secondo un adeguato confronto dialettico che, invero, le riforme proposte non garantiscono compiutamente, attesa la proroga dei mandati in contrasto anche con la decisione della Corte Costituzionale n. 173/2019.

Pertanto il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe

proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che, a mente di D.M. n. 55/2014, complessivamente quantifica in euro 2.000,00 (duemila), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2021, tenutasi da remoto ed in video conferenza, con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Massimo Santini, Consigliere

Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Vitanza

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO